

già presa dalla Camera, assegnati i beni di cui si tratta.

Ora, se fa parte di questi beni un edificio destinato ad uno di codesti usi, quando lo si vende, naturalmente il ricavo deve essere dato a quell'ente a cui sono assegnati i beni.

Mi pare che da queste spiegazioni l'onorevole Minervini possa essere soddisfatto.

MINERVINI. Io veramente mi trovo soddisfatto di queste spiegazioni, ma osservo solo che la dicitura di questo paragrafo non mi pare esatta.

Si potrebbe dire: « saranno convertiti, ed il prezzo assegnato, ecc. »

Quel « convertire a favore degli enti » non mi pare esatto.

PRESIDENTE. È una questione di locuzione.

MINERVINI. Del resto, io non faccio una proposta; dico solo che, se per maggior chiarezza si mutasse la dizione in modo che meglio esprimesse il concetto, io ne sarei contentissimo; ma, dopo quelle dichiarazioni, se crede la Commissione che possa rimanere così, facciano pure.

PRESIDENTE. L'onorevole Lioy ha facoltà di parlare.

LIOY. Io mi permetto richiamare l'attenzione della Camera e in modo particolare della Commissione sopra una differenza di dizione che mi pare notevolissima fra il secondo comma dell'articolo 5 ed il secondo comma dell'articolo 2. Faccio questa osservazione nell'interesse dell'istruzione. (*Conversazioni al banco della Commissione*)

PRESIDENTE. Faccia attenzione, onorevole relatore, perchè mi pare che l'onorevole Lioy sollevi una questione importante.

LIOY. Nell'articolo 2, secondo comma, è detto: « 2° I beni delle case i cui religiosi attendono all'istruzione sono del pari conservati alla loro destinazione, ed assegnati, per la parte che concerne l'insegnamento e l'educazione popolare, al comune di Roma, ecc.; » nel secondo comma dell'articolo 5, ora in discussione, si dice: « 2° Gli edifici destinati ad ospedali od a speciali istituzioni di beneficenza o di istruzione e quelli che fossero necessari per grandi biblioteche o collezioni di oggetti d'arte o preziosi per antichità. »

Ora, nell'applicazione legislativa di queste diverse dizioni temo possano sorgere gli inconvenienti stessi che si rivelano nell'applicazione dell'articolo 19 della legge del 1866, dove appunto è detto che non si devolvono al demanio i beni di quegli istituti religiosi che per titoli legittimi si trovino destinati alla cura degli infermi ed alla pubblica istruzione. Ebbene! Nell'applicazione di quest'articolo 19 si incontrarono gravi inconvenienti. Vi sono molti comuni i quali si trovano appunto in lite col demanio, perchè il demanio pretende di non riconoscere per istituzioni consacrate alla pubblica istruzione tutte quelle che non hanno una

fondazione speciale che loro imponga tale missione come un obbligo. Non basta secondo il suo modo di vedere, l'esercizio del magistero educativo, non basta la consuetudine.

Scopo delle mie osservazioni adunque sarebbe dapprima di richiamare la dizione del comma secondo dell'articolo ora in discussione a quella più precisa del secondo comma dell'articolo 2; e poi di pregare la Commissione perchè esamini se con questa legge, come si recano modificazioni in altre parti alla legge del 1866 (per esempio relativamente alla tassa del 30 per cento), fosse opportuno di chiarire le disposizioni della legge stessa del 1866, per quanto si riferisca agli istituti religiosi di istruzione soppressi, troncando le esigenze fiscali di ricercare scrupolosamente i titoli di fondazione, e ritenendo eziandio, per le altre provincie del regno, che gli edifici di quegli istituti religiosi, i quali attendevano al pubblico insegnamento, anche senza essere obbligati dai loro titoli di fondazione, possano passare a vantaggio dei comuni per essere convertiti in scuole, evitando così lunghe contestazioni dinanzi ai tribunali, contestazioni che se non sono di vantaggio nè al fisco, nè alle amministrazioni comunali, tornano certo a danno della istruzione e dei contribuenti.

DE BLASIO. Io proporrei la soppressione totale dell'ultimo inciso dell'articolo 5, concepito in questi termini:

« I rimanenti edifici saranno convertiti a favore rispettivamente degli enti a cui sono assegnati i beni di cui fanno parte gli edifici stessi. »

Il senso di questo inciso è sembrato duro alla intelligenza dell'onorevole Minervini. Egli non sapeva rendersi ragione del come esso sarebbe inteso. Io credo che la difficoltà incontrata dall'onorevole Minervini dipenda precisamente da questo, che l'inciso testè da me accennato è assolutamente superfluo, in quanto che la disposizione da esso portata vada compresa nella regola generale, la quale fu stabilita nell'articolo 2 della legge che noi abbiamo innanzi.

In quell'articolo si dice:

« I beni delle corporazioni religiose sopresse nella città di Roma, con riserva della conversione e con gli oneri loro inerenti e con quelli stabiliti dalla presente legge, sono devoluti ed assegnati come segue. »

E qui seguono le norme colle quali devono essere convertiti ed assegnati.

Egli è indubitato che fra i beni delle corporazioni religiose abbiano ad essere compresi anche gli edifici. Saranno beni urbani a differenza dei beni rustici, ma sono beni anche quelli.

Or dunque, se l'articolo 5 non ha voluto fare altro che portare alcune eccezioni alle regole generali della conversione stabilita nell'articolo 2, io non so vedere come si senta poi il bisogno di dichiarare coll'ultimo inciso di questo articolo, che i beni non eccettuati